



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

DETERMINAZIONE N. 1649 DEL 15.12.2016

Oggetto: **Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. Istruzioni operative.**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.1649 del 15.12.2016

- VISTO** l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "*Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai SOA e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002*" (Rep. Atti n. 20/CU del 07 febbraio 2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità n. 464 del 16 maggio 2013;
- RAVVISATA** la necessità di sviluppare e completare il quadro delle linee di indirizzo fornite con la predetta determinazione n. 464 del 16 maggio 2013 in considerazione della necessità di fornire istruzioni operative per una omogenea procedura di classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nella Regione Sardegna, ai fini di procedere ad una conseguente e più appropriata programmazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA e prodotti derivati, con una particolare attenzione rivolta ai rischi legati, nel contesto, alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) qualora, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, da parte degli operatori del settore non venissero osservate le relative prescrizioni sui SOA di origine suina lungo tutta la filiera in ambito regionale, compresa l'osservanza del divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della Decisione di esecuzione della commissione n. 709/2014/UE, recante "*misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione*", ovvero la verifica delle condizioni derogatorie che dovessero essere autorizzate dall'Autorità Competente Centrale (rappresentata in Italia dal Ministero della Salute) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per i prodotti derivati, e dell'articolo 10 per i sottoprodotti SOA suini ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori del territorio regionale;
- PRESO ATTO** che, relativamente ai controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine suina, l'articolo 21 della determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della PSA n. 68, prot. n. 964 del 29 novembre 2016 (Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della PSA, recante norme e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.1649 del 15.12.2016

disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine), dispone testualmente che: *“Al fine di verificare il rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009, del Regolamento (UE) n. 142/2011 e della Decisione n. 709/2014/EU (recante misure di protezione contro la PSA), i Servizi Veterinari delle ASL pianificano ed intensificano le attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei sottoprodotti di origine suina, fino all'utilizzo o smaltimento di tali sottoprodotti”*, nella prospettiva di strutturare, secondo specifici programmi, tali attività all'interno Piano Regionale Integrato dei Controlli, in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 882/2004”;

CONSIDERATO che il vigente Piano Regionale Integrato dei Controlli, di cui alla determinazione n. 930 del 31 agosto 2015 ed alla sua revisione adottata con determinazione n. 1460 del 22 dicembre 2015, al Capitolo sulle *“Procedure per lo svolgimento delle ispezioni”* dell'Allegato 2 (Metodologia del controllo ufficiale) precisa testualmente che: *“I controlli ufficiali previsti nel presente piano sono limitati alle attività generanti sottoprodotti e materiali specifici a rischio durante i cicli di lavorazione”* e non anche, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del richiamato Regolamento (CE) n. 1069/2009, alle successive *“fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento”* dei SOA e che pertanto, analogamente al settore degli alimenti, devono essere adottate idonee modalità di pianificazione dell'attività di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011, a partire dalla *“categorizzazione degli stabilimenti SOA”* in modo tale da rendere tale attività proporzionata ai rischi ad essi connessi;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere innanzitutto ad una puntuale classificazione in base al rischio degli impianti SOA presenti sul territorio regionale, in funzione alle diverse tipologie di attività svolte, in modo tale da:

- determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
- controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.1649 del 15.12.2016

- RITENUTO** perciò di dover fornire istruzioni operative per la classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nella Regione Sardegna, finalizzata ad un'appropriata programmazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA e prodotti derivati lungo tutta la filiera, a partire dalla loro produzione, estendendosi alla raccolta, trasporto, deposito, lavorazione e trasformazione, fino al loro utilizzo o smaltimento;
- CONSIDERATO** altresì che il Regolamento (CE) n. 1069/2009, all'articolo 45 (Controlli ufficiali) paragrafi 1 e 2, prevede che l'autorità competente svolga controlli ufficiali *"a intervalli regolari"*, e che quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del Titolo V (Piani di controllo) del Regolamento (CE) n. 882/2004 si applichi *"mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità" al medesimo Regolamento (CE) n. 1069/2009*;
- PRESO ATTO** che il Regolamento (UE) n. 142/2011, all'articolo 32 (Controlli ufficiali) paragrafo 1, prevede testualmente che: *"L'autorità competente prende le misure necessarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per controllare l'intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Tali misure sono applicate secondo i principi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativi ai controlli ufficiali"*;
- CONSIDERATO** che uno degli obiettivi principali suddetto Regolamento (CE) n. 882/2004 è quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi, siano essi rischi diretti o indiretti, per la salute pubblica e quella animale e che, per le ragioni sopra esposte ed i riferimenti normativi pertinenti, l'impostazione generale dello stesso Regolamento è applicabile anche al settore dei SOA e prodotti derivati;
- CONSIDERATO** pertanto che il medesimo Regolamento, all'articolo 3 (Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali) paragrafo 1, prevede testualmente che: *"i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata"*;
- RITENUTO** quindi di dover predisporre e diramare le necessarie istruzioni operative perché l'Autorità Competente Locale possa procedere ad un'omogenea classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nella Regione Sardegna, ai fini di un'appropriata programmazione ed organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sulla filiera dei SOA e dei prodotti derivati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.1649 del 15.12.2016

DETERMINA

- ART. 1 Di approvare, in via preventiva e sotto il profilo generale: le istruzioni operative (**Allegato A**) per la classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché la scheda (**Allegato B**) per la classificazione dei predetti stabilimenti, corredata (**Allegato C**) dal modulo elettronico Excel "Profilo di rischio stabilimenti SOA", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- ART. 2 Di approvare aggiuntivamente, con carattere di specificità e per le finalità legate al contesto epidemiologico della PSA in Sardegna, le istruzioni operative (**Allegato D**) per il controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale nella filiera del suino, al fine precipuo di verificare il rispetto, oltre che del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011, anche della Decisione n. 709/2014/EU, recante misure di protezione contro la PSA, attraverso un'efficace attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei SOA suini, fino all'utilizzo e/o smaltimento di tali sottoprodotti.
- ART. 3 Il presente provvedimento aggiorna e integra il vigente Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali sulla sicurezza alimentare e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it seguendo il percorso: Struttura organizzativa – Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale – piani e programmi – Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 e sistema di audit – Consulta i documenti: Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Daniela Mulas

PLP/5

MP/Resp.5.3